

Sentenza del 08/07/2010 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia Sentenza del 08/07/2010 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE Art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973 - Cartella di pagamento non preceduta dall'avviso bonario - Sanzioni in misura piena - Illegittimità - Sussiste.

Massima:

E' illegittima l'irrogazione delle sanzioni nella misura piena, pari al 30% dell'imposta non versata, nel caso in cui la cartella di pagamento, emessa a seguito di accertamento ex articolo 36 bis del d.p.r. 600/73, non sia stata preceduta dall'invio dell'avviso bonario, dovendosi, in tal caso, applicare la misura ridotta del 10%.

Testo:

Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE BARI	GAETANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURA	FRANCESCO SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GUAGLIONE	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1726/09 depositato il 18/06/2009
- avverso la sentenza n° 85/22/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 1

controparte:

PANDORA SICILIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
VIA C. A. DALLA CHIESA 4 70124 BARI BA

difeso da:

CAGGESE ANTONIO
VIA C.A. DALLA CHIESA 70125 BARI BA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420060009941078000 IRPEF 2001

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1726/09

UDIENZA DEL

27/04/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

52/10/10

PRONUNCIATA IL:

27 APR. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08 LUG. 2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Umberto SARDELLA



FATTO

La società PANDORA SICILIA s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante Sig. Domenico RAFFAELE, avverso la cartella esattoriale n.014200699410078000, notificatagli dalla SESIT Puglia, in data 27.04.2006, per iscrizione a ruolo, ex art.36/bis D.P.R.600/73, di omessi versamenti di ritenute alla fonte, addizionale IRPEF comunale e regionale oltre sanzioni ed interessi, per un totale complessivo di Euro 19.414,78, relativi al periodo d'imposta 2001, proponeva tempestivo e rituale ricorso alla C.T.P. di Bari, eccependo la violazione: a) dell'art.36/bis del D.P.R.600/73, per mancata comunicazione degli esiti della liquidazione; b) dell'art.17 del D.P.R.802/73, in quanto le somme dovute erano state iscritte in ruoli resi esecutivi in data 02.01.2006, oltre un anno dopo il termine di cui alla precitata disposizione normativa; c) dell'art.2 del D.Lgs.472/97, per non essere stata indicata la prevista comunicazione, nonché l'errato ed infondato recupero a tassazione di somme che risultavano già regolarmente versate e concludeva pertanto chiedendo la declaratoria di nullità per illegittimità della cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese di giudizio.

In data 4.9.2006 si costituiva l'U.F., eccependo che l'iscrizione a ruolo era intervenuta nel rispetto dei termini di cui alla L.156/05, mentre, per quanto riferito alla mancata comunicazione, il contribuente avrebbe potuto richiedere direttamente all'U.F., la riduzione delle sanzioni e concludeva pertanto con la richiesta di rigetto del ricorso e la conferma del proprio operato.

Successivamente, in data 18.04.2008, l'U.F. depositava memorie aggiuntive, precisando di aver proceduto ad uno sgravio parziale di quanto iscritto a ruolo, allegando copia del provvedimento.

La C.T.P. di Bari, sez.22, con sent.n.85/22/08, pronunciata il 21.04.2008, accoglieva parzialmente il ricorso, determinando l'imposta dovuta in Euro 3.904,42, oltre sanzioni determinate nella misura del 10%, oltre gli interessi come per legge, con compensazione delle spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello a questa C.T.R. l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Bari 1, eccependo: a) l'errata interpretazione di un documento processuale, per aver i giudici di Prime Cure, interpretato male il provvedimento di sgravio dell'ufficio, che aveva disposto la non debenza della somma di Euro 5.387,12, mentre dovuta quella di Euro 13.246,71, al contrario di quanto erroneamente letto e disposto dai primi giudici; b) la violazione dell'art.2 del D.Lgs.472/97, che prevede il beneficio della sanzione ridotta al 10% nel caso di pagamento entro 30 gg. dalla notificazione della comunicazione di irregolarità, ovvero dalla notifica della cartella di pagamento, circostanza che non ricorre e pertanto risulta dovuta la sanzione determinata nel 30% e concludeva quindi, chiedendo la declaratoria di pagamento della somma di Euro 13.246,71, con condanna del contribuente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio la società PANDORA SICILIA s.r.l. in liquidazione mediante deposito di controdeduzioni e proposizione di appello incidentale, eccependo: a) l'incertezza sulla effettiva pretesa erariale, giacché l'importo che l'U.F. ritiene ancora dovuto pari ad Euro 13.246,71, non corrisponde alla differenza tra il valore complessivamente iscritto a ruolo, pari a Euro 19.414,78 e quello che sarebbe stato oggetto di sgravio, pari a Euro 5.387,12; b) violazione dell'art.2 del D.Lgs.462/97, sia per ciò che riguarda il riferimento normativo, erroneamente indicato dall'Ufficio nell'art.2 del D.Lgs.472/97, sia, nel merito, per quanto riguarda la sua corretta interpretazione e comunque contestando le determinazioni dei giudici di Prime Cure, sia per quanto riferito al rigetto delle eccezioni riguardanti il ritardo dell'iscrizione a ruolo, che il mancato invio della comunicazione di irregolarità e concludeva con la richiesta di rigetto dell'appello principale proposto dall'U.F., di riforma della sentenza di I grado, con conseguente annullamento della cartella di pagamento.

All'udienza del 9.3.2010, il Collegio, rilevata la necessità di acquisire ulteriori elementi cognitivi, rinviava la causa al 27.04.2010.

[Handwritten signature] 2



DIRITTO

L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Bari 1 e l'appello incidentale proposto dalla società PANDORA SICILIA s.r.l. in liquidazione, risultano parzialmente fondati e vanno pertanto entrambi accolti per quanto di ragione.

Osserva il Collegio che in questa sede occorre preliminarmente precisare che l'eccepita violazione dell'art.36 del D.Lgs.546/92 ed art.132 c.p.c., per insufficiente motivazione della sentenza impugnata risulta pretestuosa e comunque infondata, dal momento che i Primi Giudici hanno preso e dato atto dello sgravio operato dall'U.F., hanno spiegato le ragioni, con espresso richiamo alla relativa normativa (art.1, co.5 bis, L.156/2006) per cui il ruolo emesso dall'U.F. e la relativa cartella di pagamento risultava notificata nel rispetto dei termini di Legge, avevano disposto la rideterminazione delle sanzioni al minimo edittale, offrendo motivazioni che questo Collegio ritiene di dover condividere e comunque sufficienti, se è vero come è vero, che sia l'U.F., che la società contribuente hanno potuto apprestare una puntuale difesa, esponendo analiticamente le rispettive ragioni mediante la proporzione di due appelli, l'uno principale e l'altro incidentale.

Tanto osservato preliminarmente, il Collegio rileva invece che la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha tratto una errata conclusione sulla determinazione di quanto ancora dovuto dalla società contribuente a seguito dello sgravio operato dall'Ufficio, letto ed applicato erroneamente dai Primi Giudici, confermando invece, sia pure con le conseguenti modifiche, il beneficio dell'applicazione del minimo edittale per ciò che concerne le sanzioni applicabili.

All'odierna udienza dibattimentale il rappresentante dell'U.F. ha depositato una nota riepilogativa dalla quale è risultato che, dopo gli sgravi intervenuti, l'importo dovuto a titolo di imposta è pari a Euro 9.710,42, mentre le relative sanzioni ed interessi ammonterebbero rispettivamente ad Euro 2.912,95 ed a Euro 1.403,81.

Sul punto il Collegio osserva che mentre la determinazione sull'ammontare dell'imposta ancora dovuta è esatta e non risulta sostanzialmente confutata nel merito dalla società ricorrente, la determinazione sulle sanzioni ed interessi risulta errata e va pertanto modificata. Infatti il Collegio non ritiene condivisibile, giacchè infondata, la tesi dell'Ufficio, secondo la quale, l'art.2, co.2 del D.Lgs.462/97 non troverebbe applicazione al caso di specie, in quanto la fruizione del beneficio della sanzione ridotta al 10%, può essere concessa al contribuente solo nel caso in cui lo stesso versi il dovuto entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità, ovvero, dalla data di notifica della cartella di pagamento.

Tale tesi risulta destituita di fondamento giuridico; infatti come farebbe a versare il dovuto il contribuente senza aver ricevuto prima la comunicazione d'irregolarità e senza aver conosciuto prima l'esatto ammontare dell'imposta, o se tale determinazione risultasse errata?

E' evidente che una omissione dell'U.F. che non ha provveduto ad inviare la prevista comunicazione alla società contribuente, non può procurare un danno ingiusto alla stessa, alla quale pertanto deve essere riconosciuto il diritto al pagamento delle sanzioni in misura ridotta.

Pertanto il Collegio, alla luce di tutti gli elementi di valutazione innanzi considerati, determina in Euro 9.710,42 l'importo ancora dovuto a titolo d'imposta per il periodo 2001, dalla società PANDORA SICILIA s.r.l. e di cui alla C.E. n.014200699410078000, oltre sanzioni ridotte al minimo edittale (10% invece di 30%) e relativi interessi, ritenendo definitivamente sgravati i differenti importi; decreta l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, considerato il parziale accoglimento di entrambi gli appelli proposti

Handwritten signature 3



PQM

In riforma parziale dell'impugnata sentenza, accoglie, per quanto di ragione, sia l'appello principale che quello incidentale, rideterminando in Euro 9.710,42 la somma dovuta quale imposta, con sanzioni al minimo edittale (10% invece del 30%) oltre interessi come per Legge. Spese compensate.

Così deciso in Bari il 27.04.2010

Il Giudice Relatore
Dott. Francesco Saverio Ventura

Handwritten signature of Dott. Francesco Saverio Ventura in black ink.

Il Presidente
Dott. Gaetano de Bari

Handwritten signature of Dott. Gaetano de Bari in black ink.